

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 813-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE MORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1959 (V. Stampati nn. 41 e 197)

d'iniziativa dei deputati DE MARZI Fernando, GORRERI, BERLOFFA, BUZZELLI, BONTADE Margherita, BARDINI, BUZZI, BIGI, CARCATERRA, MAGLIETTA, DE COCCI, SANNICOLO', DOSI, FRANZO, GASPARI, GIOIA, GUERRIERI Filippo, LONGONI, MERENDA, NEGRONI, PINTUS, STORCHI, TITOMANLIO Vittoria, TROISI, VALSECCHI, VEDOVATO e ZACCAGNINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 novembre 1959*

Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 1961

Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 813 è stato rimesso alle decisioni della nostra Assemblea dopo essere stato per lungo tempo discusso davanti alla 9^a Commissione, investita del suo esame in sede deliberante.

Il disegno di legge trae la sua origine dalla fusione di due proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi ed altri e Gorreri ed altri, l'una e l'altra dirette a disciplinare l'esercizio dell'attività di barbieri, di parrucchiere e dei mestieri affini.

Con la proposta De Marzi si sottolineava la necessità di difendere la categoria dalla « sleale e diffusa concorrenza da parte di poco scrupolosi esercenti o da estranei al mestiere o addirittura da esercizi impiantati presso privati e pubblici enti », intendendosi tuttavia che mettere fine alla « indiscriminata apertura di nuovi esercizi non deve impedire agli autentici artigiani del ramo di iniziare legittimamente l'attività prescelta ».

Con la proposta Gorreri, affermata l'esigenza di disciplinare gli esercizi dei barbieri in rapporto alla densità della popolazione ed al traffico locale, si riteneva necessario di « impedire il costituirsi di aziende con finalità esclusivamente speculative e monopolistiche ».

L'una e l'altra poi delle due proposte si richiamavano alle esigenze igienico-sanitarie da garantire nell'esercizio della professione.

* * *

Che il settore artigiano dei barbieri e dei parrucchieri per signora e dei mestieri affini abbia bisogno di una particolare disciplina non sembra discutibile.

Si tratta di un settore che è effettivamente soggetto a molti inconvenienti determinati dalla improvvisazione professionale per la presenza di un gran numero di esercenti privi di adeguato tirocinio che affluiscono nella professione dalle più diverse provenienze per tentare, come estremo rimedio un'arte a torto ritenuta alla portata di tutti. Si tratta in genere di gente sospinta a questa attività dalla mancanza di una qualificazione o dagli insuccessi patiti in altri set-

tori o magari attratti dal miraggio urbanistico di una barbieria di estrema periferia cittadina.

Si aggiunga un altro fenomeno che va diffondendosi specie nel settore dei parrucchieri: gli esercizi predisposti, attrezzati e spesso gestiti direttamente o indirettamente da operatori estranei alla categoria, affidati a personale più o meno addestrato con metodi sommersi.

Si tratta di iniziative talora tecnicamente ineccepibili, ma che in realtà possono avere finalità economiche diverse da quelle strettamente professionali del servizio.

Ora, se queste iniziative sono inevitabili sul piano della organizzazione e della tecnica moderna, non di meno esse aggravano ancora il fenomeno della esuberanza degli esercizi e quindi alterano le forme della concorrenza nell'interno della categoria.

Ne deriva pertanto uno stato di profondo disagio che non si può disconoscere ed al quale occorre trovare qualche rimedio.

Ma anche per considerazioni igienico-sanitarie di più vasta portata, si impone una disciplina dei servizi di barbieri e di parrucchiere.

Da questo punto di vista, la situazione è preoccupante non soltanto per la mancanza di adeguate cautele, talora elementari, che si deve deplorare in troppi esercizi, in ordine all'igiene dei locali, alle attrezzature, delle suppellettili e dei procedimenti di lavoro; ma soprattutto per la generale im-preparazione professionale igienico-sanitaria degli addetti i quali pur devono maneggiare strumenti, impiegare prodotti usare trattamenti sempre delicati e spesso pericolosi per la salute e l'incolumità fisica della clientela.

* * *

Per queste considerazioni la Camera dei deputati ha accolto le motivazioni fondamentali delle due proposte, ne ha approvato le norme essenziali e le ha fuse nel testo del disegno di legge n. 813.

Senonchè tale testo ha sollevato una profonda divergenza di vedute in seno alla 9^a Commissione che pure aveva condiviso, e condivide sempre, le ragioni di fondo da cui

è mossa l'iniziativa legislativa degli onorevoli proponenti.

Il relatore e gran parte dei membri della Commissione ritennero infatti che il sistema di licenza accolto dal disegno di legge per la disciplina dell'esercizio della professione fosse, per la sua natura vincolistica, ispirato a un concetto di corporazione chiusa, inconciliabile con i vigenti ordinamenti della Repubblica e fosse, d'altra parte, inefficace a eliminare gli inconvenienti che tutta la categoria interessata lamenta.

È vero che tale sistema stroncherebbe la concorrenza nell'interno della categoria; ma questo risultato non tornerebbe a vantaggio della categoria e della collettività nazionale, ma si trasformerebbe in un privilegio nell'interesse dei *beati possidentes*; in un ostacolo praticamente invalicabile per i giovani o per coloro che volessero arrivare nuovi all'esercizio del mestiere. Sarebbe, in definitiva, uno strumento di decadenza per la categoria alla quale sarebbero tolti i maggiori stimoli al progresso.

Tale sistema poi non affronterebbe comunque e non risolverebbe il problema della preparazione professionale dei barbieri e dei parrucchieri, benchè nella relazione alla proposta dell'onorevole De Marzi ne fosse stata ben avvertita l'esigenza e nei lavori del Comitato ristretto alla Camera fosse stato addirittura proposto di introdurre la patente di mestiere per accedere all'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere.

Non si può infine nascondere il fatto che un sistema di licenza come questo del disegno di legge in esame — primo esperimento, fra l'altro, nella nostra legislazione democratica — costituirebbe il precedente, un gravissimo precedente, per tutte le professioni artigiane italiane.

Non si vede infatti perchè il sistema del disegno di legge n. 813, una volta concesso ai barbieri ed ai parrucchieri, dovrebbe essere poi negato ai fotografi, ai sarti, ai gestori di autovetture di servizio pubblico (che del resto lo godono già come un residuo di tramontati sistemi), alle imprese meccaniche di riparazione, ai fiorai, ai falegnami, ai radiotecnici, agli idraulici, eccetera.

* * *

In ordine ai singoli articoli del disegno di legge approvati dalla Camera, nella discussione davanti alla 9^a Commissione emergerono queste osservazioni.

Art. 1. — Se la disciplina dell'attività di barbiere e di parrucchiere risponde a esigenze di natura igienico-sanitaria, queste esigenze non possono essere salvaguardate soltanto nei Comuni capoluoghi di provincia o superiori ai 30.000 abitanti, ma lo devono essere dappertutto, in ogni Comune. Anzi è da ritenere che la disciplina, sotto questo profilo, sia più necessaria nei piccoli che nei grandi Comuni, i quali in genere dispongono di organi più efficienti di controllo e di indagine igienico-sanitaria.

Art. 2. — Il principio della licenza non è stato considerato dalla 9^a Commissione compatibile con gli indirizzi dei nostri ordinamenti.

Il principio di cui all'articolo 2, n. 1, del possesso da parte del richiedente la licenza dei requisiti richiesti dalla legge 25 luglio 1956, è poi irrealizzabile. Infatti la legge citata riguarda le imprese artigiane, non gli artigiani. Pertanto, così com'è formulato, il n. 1 dell'articolo 2 esigerebbe da parte del richiedente il possesso di un'azienda artigiana già in essere, condizione quindi valida solo per i barbieri e i parrucchieri già titolari di azienda. La condizione quindi precluderebbe la licenza a tutti coloro che non fossero già titolari di bottega di barbiere o di parrucchiere o affine.

La condizione della distanza di cui al numero 2 dell'articolo 2 determinerebbe l'insorgere di molto seri problemi.

Si creerebbe una onerosissima « *servitù della strada* » che metterebbe i titolari delle botteghe di barbiere nella impossibilità di scegliere la propria sede di lavoro, fuori di un ambito molto ristretto: condizione questa ideale per consentire ai proprietari di immobili di manovrare i fitti per le botteghe di barbiere in funzione delle ristrette o nulle possibilità di scelta consentite ai barbieri una volta che fossero inchiodati dalla legge in un breve tratto di strada; senza

dire che ogni fortunata ubicazione diventerebbe oggetto di speculazione, sempre a carico del barbiere che vi fosse installato o che avesse la necessità di installarvisi.

Occorre poi tener presente che tali norme sono in contrasto con gli impegni assunti dall'Italia con la firma del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità economica europea.

Per tale trattato è infatti sancito il principio della libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali e della libertà di stabilimento di intrapresa anche per le aziende artigiane.

Ora proprio per i parrucchieri, l'Assemblea Parlamentare europea nella sua seduta del 10 marzo 1961, in questi giorni cioè, ha accolto le proposte della Commissione esecutiva della C.E.E. che prevedono la attuazione della libertà di stabilimento, nei sei Paesi del Mercato comune entro il 1967.

Sembra quindi anacronistico instaurare oggi in Italia un sistema di licenze come quello previsto dall'articolo 2 del disegno di legge in esame e vincolare a un sistema di distanze lo stabilimento di un'impresa. Si otterrebbe il risultato che a partire dal 1968 tali norme obbligherebbero nel territorio della Repubblica tutti i barbieri e parrucchieri italiani mentre ne sarebbero esclusi i barbieri e i parrucchieri stranieri autorizzati viceversa a stabilirsi in Italia a pieno loro beneplacito.

Art. 3. — In forza di detto articolo ogni licenza dovrebbe essere decisa da una Commissione formata in maggioranza da barbieri e parrucchieri (datori di lavoro e lavoratore).

Si comprende senza sforzo come questa Commissione realizzi la formula della corporazione chiusa e sia necessariamente la meno indicata per consentire un giudizio obiettivo e assolutamente disinteressato sulla richiesta di rilascio della licenza.

* * *

La 9^a Commissione accogliendo le soprastante obiezioni approvava nella sua riunione del 25 febbraio 1960 alcuni criteri di

massima ai quali deve, a suo giudizio, attenersi una disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per signora e affini.

Questi criteri sono i seguenti:

1) estensione della disciplina a tutti i Comuni, indipendentemente dal dato della popolazione;

2) autorizzazione e non licenza;

3) controllo sanitario delle condizioni dei lavoratori;

4) normali gravami amministrativi per la procedura dei ricorsi.

Successivamente, essendo fallito il tentativo di concordare in sede di Sottocommissione un testo informato ai predetti principi, la Commissione votava, in sede deliberante, il 15 luglio 1960, il primo articolo di un nuovo testo, predisposto dal relatore, così formulato:

«I Comuni disciplinano con apposito regolamento, che deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi, le attività di barbiere e di parrucchiere per signora. Detto regolamento deve altresì riguardare le attività esercitate presso il domicilio dell'esercente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.

«Il regolamento deliberato dal Comune deve essere approvato alla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860».

La Commissione non perveniva però a un accordo sul successivo articolo 2 e decideva di rimettere il disegno di legge alle decisioni dell'Aula.

* * *

Il testo che si sottopone ora all'esame del Senato consta di cinque articoli formulati sulla base dei principi di massima stabiliti dalla Commissione e del testo accolto dalla Commissione in sede referente.

L'articolo 1 riproduce sostanzialmente le norme dell'articolo 1 approvato dalla Commissione il 15 luglio 1960, riveduto formalmente per migliorarne la dizione.

Vi sono state apportate tre aggiunte necessarie per completare la disposizione.

Così si è inclusa l'ipotesi delle attività esercitate presso il domicilio del cliente, in ossequio alla esigenza di sottoporre a disciplina l'intera attività professionale oggetto del disegno di legge.

Si è poi indicato un termine entro il quale i Comuni devono adottare il regolamento. L'apposizione del termine deriva dalla necessità di rendere operante la legge, in seguito alla decisione della Commissione di mutare in obbligo la facoltà dei Comuni di adottare il regolamento.

Si è aggiunta infine la menzione ai mestieri affini in armonia con il titolo del disegno di legge, con i testi originari dei proponenti e con tutta l'impostazione dei lavori della Camera dei deputati e della 9ª Commissione al Senato.

L'articolo 2 prevede il rilascio dell'autorizzazione anziché della licenza, previo accertamento di alcune condizioni obiettive consistenti:

a) nel possesso dei requisiti artigiani da parte dell'impresa di cui il richiedente è titolare (se si tratta di barbiere o parrucchiere già esercente nel luogo o altrove) o di cui sarà titolare (se il richiedente inizia per la prima volta la sua attività di barbiere;

b) nei requisiti igienici o sanitari dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici usati;

c) nella qualificazione professionale del richiedente che non implica nessun esame, ma viene desunta dal precedente esercizio professionale qualificato o dal congiunto apprendistato ed esercizio qualificato.

L'articolo 3 prevede il rilascio dell'autorizzazione con provvedimento del Sindaco sentito l'ufficiale sanitario comunale, nonché le procedure per il ricorso contro la denegata autorizzazione, attraverso i normali gravami amministrativi.

Gli articoli 4 e 5 corrispondono agli articoli 5 e 6 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

In tal modo sembra al vostro relatore che sia stato possibile realizzare il massimo di disciplina della attività dei barbieri e dei parrucchieri senza turbare i diritti dei cittadini, senza deludere le giuste aspettative della categoria, senza instaurare sistemi contraddetti dai principi della nostra legislazione e della nostra Carta costituzionale.

D'altra parte è da ritenere che la condizione prevista dalla lettera c) dell'articolo 2 sia la sola veramente efficace a stroncare in modo legittimo le attività dei mestieranti e la concorrenza sleale di chiunque operi nel settore professionale o impreparato o con diversa finalità.

MORO, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.

I Comuni hanno facoltà di disciplinare con apposite norme, da approvarsi dai Consigli comunali, l'attività di barbiere e di parrucchiere per signora; dette norme devono riguardare anche le attività esercitate presso il domicilio dell'esercente.

I Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti hanno l'obbligo di questa disciplina.

Le norme predisposte dai Comuni devono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo devono prevedere apposita licenza valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Il rilascio di tale licenza è subordinato:

1) al possesso da parte del richiedente dei requisiti richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

2) alla distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti ed alla densità della popolazione della zona, da valutarsi anche in relazione all'affluenza in determinati periodi stagionali o alle condizioni locali di mercato;

3) all'accertamento dei requisiti igienici, conformi alle disposizioni vigenti in ciascun Comune, dei locali destinati allo svolgimento delle attività.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

I Comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le attività di barbiere e di parrucchiere da signora ed affini, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.

Detto regolamento deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi e deve essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 560.

Art. 2.

Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di barbiere o di parrucchiere per signora ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;

c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione.

L'accertamento di cui alla lettera a) spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se la impresa di barbiere o di parrucchiere

Art. 3.

Il sindaco rilascia la licenza, dietro domanda dell'interessato, in base alla decisione di una Commissione composta:

1) dal sindaco del Comune o da un suo rappresentante;

2) da almeno un artigiano del ramo nominato quale rappresentante da ciascuna delle rispettive organizzazioni locali di categoria, da un artigiano di altro settore nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè eventualmente da un altro artigiano, di nomina prefettizia, qualora fosse necessario raggiungere l'indispensabile numero dispari dei membri;

3) da un rappresentante dei lavoratori, nominato dal sindaco, su designazione delle Organizzazioni sindacali.

Il sindaco promuove, convoca e presiede detta Commissione.

risulti già iscritta come tale in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

L'accertamento di cui alla lettera b) spetta ai competenti organi comunali e deve essere compiuto in relazione alle disposizioni vigenti in materia in ciascun Comune.

La qualificazione professionale di cui alla lettera c) s'intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione, se questi sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane oppure se presti da almeno cinque anni o abbia già prestato, per la stessa durata di tempo, la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane. Tale periodo è ridotto a 3 anni se il richiedente abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ed abbia superato con esito favorevole le prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Le condizioni di cui alla lettera c) sono certificate dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario comunale.

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti la concessione della licenza è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro il termine di giorni 30 dalla notifica.

Art. 4.

Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso, in prima istanza, entro il termine di giorni 30 dalla notifica, alla Commissione provinciale per l'artigianato che deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla notifica stessa.

Avverso il provvedimento della Commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di giorni 30 dalla notifica, è ammesso ricorso, in seconda istanza, alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 5.

Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento comunale già esercitano i servizi professionali di cui all'articolo 1, sono autorizzati a continuare l'attività purchè richiedano la licenza prevista dal precedente articolo 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizioni di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 6.

A coloro che dopo 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento comunale saranno, in qualunque tempo, trovati privi della licenza prevista dalla presente legge, saranno comminate le sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

Vedi art. 3.

Art. 4.

Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 già esercitano i servizi professionali di cui alla presente legge sono autorizzati a continuare l'attività purchè richiedano l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 5.

A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 gli esercenti le attività di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.